

Vai su [Banca Dati della Mediazione Civile](#)

[www.adrmedyapro.it](http://www.adrmedyapro.it)

**Tribunale di Roma, ordinanza 01.06.2020 - Est. Moriconi**

**TRIBUNALE di ROMA**

**Sez.XIII°**

**ORDINANZA**

Il Giudice, dott. Massimo Moriconi, letti gli atti, osserva:

Riservato all'esito di quanto segue eventuali ulteriori provvedimenti, osserva.

Considerati i gravosi ruoli dei giudici ed i tempi computati in anni per le decisioni delle cause, una tale soluzione, che va assunta in un ottica non di preconcetto antagonismo giudiziario, ma di reciproca rispettosa considerazione e valutazione dei reali interessi di ciascuna delle parti, non potrebbe che essere vantaggiosa per tutte. In particolare si formula la proposta in calce sviluppata, che è parte integrante di questa ordinanza. Si sottolinea che la proposta del giudice è permeata in questa fase da un contenuto di equità e che a nessuna delle parti è consentito di ritenere stabilizzati i contenuti della proposta.

Per quanto riguarda l'Azienda Ospedaliera convenuta, si ricorda inoltre che in questa fase non si adotta nei suoi confronti alcun provvedimento, nonostante la notissima giurisprudenza espressa dal Tribunale (edita anche on line), circa le conseguenze della ingiustificata mancata comparizione nel procedimento di mediazione. Alle parti si assegna termine fino all'udienza di rinvio per il raggiungimento di un accordo amichevole sulla base di tale proposta. In caso di accordo le parti potranno anche non comparire; viceversa, in caso di mancato accordo, potranno, volendo, in quella sede fissare a verbale quali siano state le loro posizioni al riguardo, anche al fine di consentire l'eventuale valutazione giudiziale della condotta processuale delle parti ai sensi degli artt.91 e 96 III° cpc

**P.Q.M.**

INVITA le parti a raggiungere un accordo conciliativo/transattivo sulla base della proposta che il Giudice redige in calce; concedendo termine fino alla data dell'udienza di rinvio;

RINVIA all'udienza del 12.10.2020 h.9,30 per quanto di ragione.

- Roma lì 1.6.2020

Il Giudice, letti gli atti del procedimento, considerata la consulenza tecnica di ufficio disposta dal Giudice, nella sostanza confermativa degli esiti della valida consulenza tecnica in mediazione, attesa l'inconsistenza delle informazioni fornite al paziente, stando a ciò che espongono i moduli di consenso informato e ritenuto che, in assenza di qualsivoglia automatismo carenza consenso informato-danno, in questa fase può tuttavia incrementarsi moderatamente il ristoro indicato per il danno biologico (non quello morale, per il quale non sembra che siano stati allegati sufficienti elementi fattuali), ritenuta la rimborsabilità delle spese in mediazione e della consulenza ivi espletata, richiamata la giurisprudenza espressa dal Tribunale in tema di danno differenziale relativamente al calcolo del danno bio permanente inteso quale maggior danno (7% rispetto al 13% % ), cfr. giurisprudenza del Tribunale di Roma sul c.d. danno incrementativo differenziale (cfr. ex multis: [https://www.adrmedyapro.it/ordinanza 10.5.2018 Trib.Roma RG 74223-13 giudice Moriconi](https://www.adrmedyapro.it/ordinanza_10.5.2018_Trib.Roma_RG_74223-13_giudice_Moriconi), ordinanza 4.2.2019 Trib. Roma RG 70234/15 [http://www.altalex.com/documents/news/2017/07/05/condotte-medico-sanitarie- evento-dannoso](http://www.altalex.com/documents/news/2017/07/05/condotte-medico-sanitarie-evento-dannoso) ); di recente validata dalla S.C. cfr. sentenza 28986/2019 del 11.11.2019 In questo caso senza scostamento alcuno del risultato, viste e applicate le tabelle del danno non patrimoniale del Tribunale di Roma 2019; anche per l'invalidità temporanea;

### **PROPONE**

il pagamento a favore di A G ed a carico dell'Azienda Ospedaliera S C F della somma di €.32.000,00 oltre a un contributo alle spese di causa dell'attore (non minore) di €.8.000,00 per compensi oltre IVA CAP, spese generali, spese di mediazione;

nonché spese della C.T.U..

- Il Giudice dott.Massimo Moriconi